

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

712° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 2001

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 13
3 ^a - Affari esteri.....	» 19
6 ^a - Finanze e tesoro.....	» 30
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare.....	» 32
11 ^a - Lavoro.....	» 33
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 36
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali.....	» 40

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa).....	<i>Pag.</i> 3
---	---------------

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 44
---	----------------

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 47
---------------------------	----------------

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****4^a (Difesa)**

MERCOLEDÌ 21 MARZO 2001

28^a Seduta*Presidenza del Presidente della 1^a Commissione*

VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Brutti e per la difesa Minniti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (n. 879)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (n. 880)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Esame congiunto. Parere favorevole condizionato e con osservazioni su entrambi gli schemi)

Il senatore ANDREOLLI, relatore per la 1^a Commissione riferisce sullo schema di decreto legislativo n. 880 che introduce integrazioni e modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, anche in attuazione dell'articolo 71 del medesimo decreto, in base al quale con successivo provvedimento legislativo dovevano essere determinate le modalità di inquadramento del personale direttivo della Polizia di Stato nei nuovi ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici, con decorrenza degli inquadramenti medesimi al 15 marzo 2001.

Le risorse finanziarie previste dall'articolo 50, comma 9, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) con-

sentono adesso di completare il provvedimento di riordino entro il termine fissato, attraverso un decreto legislativo integrativo e correttivo del menzionato provvedimento del 5 ottobre 2000, utilizzando a tal fine l'istituto del decreto legislativo «correttivo» previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Nello schema di decreto legislativo in esame sono, pertanto, contenute le disposizioni relative agli inquadramenti del personale direttivo della Polizia di Stato, in relazione ai tempi di permanenza nelle qualifiche previste nel nuovo ordinamento per la progressione in carriera.

Più specificamente tutti i funzionari che hanno maturato un'anzianità di servizio superiore a sette anni e sei mesi saranno inquadrati nella qualifica di vice questore aggiunto o qualifiche corrispondenti, mentre quelli che hanno maturato un'anzianità inferiore saranno inquadrati nella qualifica di commissario capo o qualifiche corrispondenti (articoli 1, 3 e 4).

Le altre novità di rilievo previste dal suddetto schema di decreto «correttivo» riguardano la previsione del «collocamento in disponibilità a domanda», in attuazione di una specifica condizione posta dalle competenti Commissioni parlamentari in sede di parere al predetto decreto n. 334 del 2000 e dell'ordine del giorno accolto dal Governo in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2001; tale istituto consentirà di anticipare l'utilizzo dei posti per le promozioni alle qualifiche dirigenziali, nonché l'ulteriore permanenza in servizio, sia pure nella posizione di disponibilità, dei funzionari interessati, nella fase transitoria, dal collocamento a riposo anticipato, in relazione ai nuovi e più ridotti limiti di età (articolo 2); vi è inoltre la previsione di un emolumento pensionabile per i funzionari della Polizia di Stato connesso ad analoghe misure a favore degli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, contenute nello schema di decreto legislativo «correttivo» al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 1997, di riordino dei ruoli non direttivi della Polizia di Stato, approvato il 27 febbraio 2001 dal Consiglio dei ministri in via definitiva; la misura è finalizzata al riequilibrio delle posizioni retributive dei funzionari e degli ufficiali rispetto a quelle acquisite dal personale apicale dei ruoli degli ispettori, nonché a realizzare un minimo riconoscimento a favore di quei funzionari che nel breve periodo non hanno conseguito alcun vantaggio dalla riforma (articolo 7). Vi sono poi alcune disposizioni «correttive» in senso stretto (articolo 8), derivanti prevalentemente da esigenze di coordinamento del testo, tra le quali si segnalano il rinvio ad un unico regolamento per la individuazione dei requisiti psicofisici e attitudinali per lo svolgimento dei servizi di polizia, la previsione secondo cui i posti non coperti per il concorso per la nomina a primo dirigente vengono utilizzati per la nomina alla stessa qualifica mediante scrutinio per merito comparativo, la possibilità di assumere gli idonei del primo concorso straordinario per direttore tecnico, analogamente a quanto già avvenuto per gli idonei del primo concorso straordinario per vice commissario, nonché l'estensione della disciplina del collocamento a riposo con i nuovi limiti di età anche ai dirigenti tecnici provenienti da altre Amministrazioni dello Stato.

Il relatore Andreolli propone, quindi, il seguente schema di parere:

«Le Commissioni riunite affari costituzionali e difesa del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo n. 880, esprimono parere favorevole con le seguenti condizioni e osservazioni:

1) La prima integrazione che si propone nasce da una disposizione a favore degli ufficiali delle Forze Armate, contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge recante disposizioni in materia di personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, approvato definitivamente dal Senato (A.S. n. 4980). Tale norma riduce di due anni il periodo di 15 e 25 anni di servizio attualmente previsto per l'attribuzione del trattamento stipendiale dirigenziale agli ufficiali delle Forze Armate che vengono nominati direttamente al grado di tenente, in quanto accedono al ruolo in possesso del prescritto diploma di laurea, fa decorrere l'anzianità per l'attribuzione del trattamento dirigenziale, connesso al raggiungimento dei 15 e dei 25 anni di servizio, dalla nomina ad «ufficiale» (sottotenente) ovvero dal conseguimento della qualifica di «aspirante», anziché dalla nomina a «tenente» come attualmente previsto, assicura agli stessi ufficiali «direttivi» delle Forze Armate interessati dalle nuove previsioni normative di cui ai punti a) e b), il mantenimento di un ulteriore beneficio economico, consistente nel riconoscimento di tutti gli anni di servizio ai fini della determinazione del trattamento stipendiale dirigenziale attribuito al maturare dei 15 e dei 25 anni di servizio, che invece non si applica attualmente alle Forze di Polizia (art. 5, comma 3, legge n. 231 del 1990 e articolo 156, r.d. 2395/1923).

La predetta disposizione, non contenuta nel testo originario del disegno di legge governativo e originata da alcuni emendamenti parlamentari, oltre a sottrarre, per il 2001, una parte delle risorse finanziarie stanziata dall'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'attuazione della predetta delega e di quella relativa al riordino del personale non direttivo delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, determina disallineamenti e sperequazioni tra il personale delle Forze Armate e quello delle Forze di Polizia.

Per eliminare subito tale disallineamento nei confronti dei funzionari «direttivi» della Polizia di Stato, nello schema di decreto in esame occorre inserire le seguenti previsioni, quali condizioni per il parere favorevole: a) estendere la riduzione di due anni per il conseguimento del trattamento stipendiale collegato ai 15 e 25 anni di servizio, di cui all'articolo 5, comma 3, del citato disegno di legge, anche ai funzionari della Polizia di Stato che accedono al ruolo in possesso del prescritto diploma di laurea e con una qualifica corrispondente a quella di tenente; b) estendere anche agli «aspiranti commissari» del soppresso corso quadriennale le disposizioni dei commi 1 e 2 del citato articolo 5, che fanno decorrere dal conseguimento della qualifica di «aspirante» l'anzianità di servizio ai fini della determinazione del trattamento stipendiale dirigenziale al raggiungimento dei 15 e dei 25 anni di servizio; c) estendere ai medesimi funzio-

nari «direttivi» destinatari del trattamento economico dirigenziale di cui all'articolo 43, commi 22 e 23, della legge n. 121 del 1981, anche il riconoscimento di tutti gli anni di servizio ai fini della determinazione del trattamento stipendiale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, legge 8 agosto 1990, n. 231.

Per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza analoghe previsioni potrebbero essere inserite nel predetto schema di decreto «correttivo» degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, all'esame delle stesse Commissioni I e IV riunite, mentre per i funzionari del Corpo Forestale dello Stato potrebbe provvedersi in sede di approvazione dello schema di decreto di riordino sul quale sono stati già acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Si segnala che il beneficio di cui alla lettera c) risulta già previsto per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri dall'articolo 28, comma 3, dello schema di decreto legislativo recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 febbraio e attualmente all'esame delle competenti Commissioni Parlamentari.

Si raccomandano, inoltre, le seguenti integrazioni allo schema di decreto in esame.

La seconda richiesta di integrazione riguarda l'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, che prevede fino al 2005 una disciplina transitoria più favorevole per l'accesso al ruolo direttivo speciale, che si concretizza in una sola prova scritta anziché due e la riduzione da 18 a 9 mesi del corso di formazione.

Tale disciplina è riservata agli ispettori superiori in possesso di un'anzianità non inferiore a dieci anni nel ruolo degli ispettori.

La maggiore anzianità nel ruolo degli ispettori, che giustifica una procedura più agevole per l'accesso al ruolo direttivo speciale, non tiene conto, peraltro, dell'anzianità nella qualifica di ispettore superiore, per cui potrebbe rimanere escluso dalla partecipazione al concorso il dipendente con una minore anzianità complessiva nel ruolo rispetto a un altro che però risulta meno anziano nella qualifica di ispettore superiore, in quanto ha superato successivamente la selezione per titoli per l'accesso alla qualifica apicale del ruolo degli ispettori.

Per superare tale situazione potrebbe operarsi una integrazione al predetto articolo, ricomprendendo tra i destinatari della previsione anche il personale in possesso di un'anzianità di almeno tre anni della qualifica di ispettore superiore, sempre che alla data del 31 agosto 1995 appartenesse al ruolo degli ispettori.

Tale ultima precisazione si rende necessaria per confermare la finalità della norma che è quella di privilegiare tutti coloro che prima del riordino del 1995 dei ruoli non direttivi risultavano già inquadrati nel ruolo degli ispettori ed in particolare gli ispettori provenienti dai concorsi pubblici.

La terza proposta di integrazione attiene agli scrutini di promozione da effettuare in base alla previgente disciplina.

Al riguardo si evidenzia che l'articolo 8, comma 1, lettera y), dello schema di decreto prevede l'abrogazione, con decorrenza 15 marzo 2001, delle norme che nel sistema previgente al riordino operato dal D.Lgs 334/2000, disciplinano la progressione in carriera dei funzionari dei ruoli direttivi.

Contestualmente lo stesso articolo 8, alle lettere g), o) e w), prevede che le cennate disposizioni si applicano per le promozioni da conferire in relazione alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000.

Appare pertanto corretto far coincidere gli effetti delle due previsioni contenute nelle norme sopra richiamate, per cui si propone di estendere l'applicazione delle disposizioni sulla progressione in carriera del previgente sistema fino alla data del 15 marzo 2001, quando con l'effettuazione degli inquadramenti dei funzionari direttivi nelle nuove qualifiche diventerà pienamente operativa tutta la disciplina sulla progressione in carriera prevista dal riordino.

La quarta richiesta di integrazione è relativa agli effetti degli inquadramenti sul personale promosso per merito straordinario.

Le relative disposizioni sugli inquadramenti fanno riferimento all'automatica applicazione dei criteri di anzianità, senza tenere conto delle promozioni conseguite per merito straordinario, per cui potrebbero crearsi delle penalizzazioni ai danni del personale che ha meritato tale riconoscimento.

È pertanto opportuno inserire una disposizione che salvaguardi tali posizioni, evitando che il personale interessato dalle promozioni per merito straordinario possa essere scavalcato in sede di inquadramento.

La quinta integrazione, infine, è di carattere meramente formale. All'articolo 8, comma 1, lettera s), dello schema di decreto in esame, le parole «sulle materie attinenti ai profili professionali», in quanto erroneamente riferite al personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato mentre invece vanno riferite al solo al personale del ruolo dei direttori tecnici».

Il senatore LORETO, relatore per la 4^a Commissione, illustra lo schema di decreto n. 879, tenendo in conto le connessioni oggettive con l'articolo 5 del disegno di legge n. 4980 recante: «Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia».

In particolare rileva che il decreto legislativo n. 298 del 5 ottobre 2000, seguito dalla legge delega n. 78 del 31 marzo 2000, prevede, con decorrenza 15 marzo 2001, che una nuova tabella andrà a modificare quella in vigore ai sensi della legge n. 121 del 1981; i relativi effetti verranno estesi anche agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché agli ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224. Precisa altresì che le nuove disposizioni diverranno operative solo quando entrerà in vigore il decreto

legislativo, previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 334 del 5 ottobre 2000, che riguarda norme in materia di riordino dei ruoli dei funzionari della Polizia di Stato.

Per l'effetto combinato dei due provvedimenti *in itinere*, si registreranno l'equiparazione del capitano al commissario capo e del tenente colonnello maggiore al vice-questore aggiunto.

Sul piano retributivo il tenente passerà dal livello retributivo VII *bis* all'VIII, il capitano dall'VIII all'VIII livello più uno scatto, il maggiore dall'VIII al IX livello.

Il provvedimento in esame, inoltre, prevede – così come quello *in itinere* riguardante i funzionari della Polizia di Stato – l'attribuzione di miglioramenti economici indirizzati sostanzialmente a mantenere gli equilibri retributivi con il personale appartenente ad altri ruoli, recentemente interessato da altri incrementi economici. In particolare verrà corrisposto un emolumento pensionabile aggiuntivo annuo lordo pari a lire 600.000 ai capitani con meno di 10 anni di servizio e di lire 1.200.000 agli ufficiali con più di dieci anni di servizio.

Nei nuovi inquadramenti non rientreranno i sottotenenti di complemento in quanto sprovvisti di rapporto di impiego e pertanto non equiparabili, a tutti gli effetti, al rimanente personale. La copertura del provvedimento, infine, è quella prevista nell'articolo 3, sulla scorta delle risorse di cui all'articolo 50, comma 9 della legge finanziaria per il 2001.

Sottolinea che si è in presenza di un provvedimento che ha come elemento caratterizzante la definizione di un allineamento funzionale ed economico dei funzionari e degli ufficiali del comparto «sicurezza-difesa» raggiunto a seguito di approfondite intese interministeriali. In relazione a tale aspetto manifesta delle perplessità dal mutamento operato dall'articolo 5, comma 3 del disegno di legge n. 4980, approvato qualche settimana fa, la cui disposizione, riducendo di due anni l'accesso alla dirigenza limitatamente agli ufficiali delle Forze armate nominati direttamente tenenti in quanto già laureati al momento dell'ingresso in ruolo, rischia di introdurre forti elementi di disallineamento e di sperequazione in un sistema la cui norma principale di riferimento è costituita dall'articolo 43, commi 22 e 23, della legge n. 121/1981 che si applica alle forze di polizia dell'ordinamento civile e militare. Al trattamento economico configurato da tale norma si sono tendenzialmente riferite anche le Forze armate che, con la legge n. 231 dell'8 agosto 1990, hanno raggiunto una parziale parificazione, tenuto conto che analogo trattamento economico è stato finora assicurato ai 15 e ai 25 anni dal momento della promozione a tenente, due anni dopo i colleghi delle polizie ad ordinamento militare che, invece, conseguono il benefico in un momento successivo.

Invita quindi a riflettere a fondo sulla portata della nuova norma, ossia quella riguardante gli ufficiali laureati, tenendo presenti le peculiarità degli ordinamenti di ciascuno dei corpi, civili e militari, interessati.

A tale riguardo osserva che mentre i funzionari di polizia, al momento dell'ingresso in ruolo sono tutti laureati, poiché quello è il sistema di reclutamento di quella amministrazione, nella Guardia di Finanza e nei

Carabinieri, invece, gli ufficiali vengono reclutati con il diploma di scuola secondaria di secondo grado ma, durante i successivi cinque anni di Accademia e di Scuola d'applicazione, i giovani -nominati sottotenenti dopo i primi due anni- conseguono anch'essi la laurea.

Conclude facendo notare che se si accettasse semplicemente la condizione della laurea per l'accesso anticipato di due anni al beneficio, si finirebbe con l'attribuire il beneficio a tutti i funzionari della polizia di Stato e solo a pochissimi ufficiali dell'Arma e della Guardia di Finanza, ovvero quelli appartenenti ai ruoli tecnici (medici, farmacisti, veterinari) che, per l'appunto, vengono reclutati direttamente dai laureati. Occorre, pertanto, prendere coscienza di questo rischio e porre mano ai conseguenti rimedi, nell'ottica del superiore interesse del buon funzionamento dell'intero sistema sicurezza. Si deve anche considerare che il momento di accesso alla dirigenza economica, attualmente raggiunto in modo assolutamente omogeneo fra tutte le Forze di polizia, è un importante elemento di riduzione delle differenze che sussistono fra i rispettivi sviluppi di carriera, non allineabili in quanto legati alle peculiarità dei diversi ordinamenti.

Presenta quindi il seguente schema di parere:

«Le Commissioni riunite affari costituzionali e difesa del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, nel raccomandare che il Governo tenga in debito conto le implicazioni connesse all'articolo 5 della legge recante "Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia" recentemente approvato ed in corso di pubblicazione (A.S. 4980), con specifico riferimento agli squilibri funzionali e retributivi che potrebbero determinarsi, per il personale direttivo delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge, esprimono parere favorevole con la seguente condizione:

si provveda ad estendere all'Arma dei carabinieri e a tutte le altre forze dell'ordine, al fine di evitare il prodursi di disallineamenti, la disposizione che, per gli Ufficiali delle Forze armate nominati direttamente al grado di tenente o corrispondente, riduce di due anni il periodo di 15 e 25 anni di servizio richiesto per l'attribuzione del trattamento stipendiale dirigenziale, contenuta nell'articolo 5, comma 3, del disegno di legge S. 4980, approvato definitivamente dal Parlamento e attualmente in corso di pubblicazione. Si provveda altresì ad estendere all'Arma dei carabinieri e a tutte le altre forze dell'ordine la disposizione che, sempre per gli ufficiali delle Forze armate, fa ricorrere il termine richiesto per l'attribuzione del trattamento stipendiale dirigenziale, anziché dalla nomina a tenente, dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, anch'essa contenuta nel citato disegno di legge. Nel dare attuazione a tali estensioni risulti quindi chiara, in ragione delle peculiarità ordinamentali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Fi-

nanza, la conferma del principio di allineamento e di contestuale accesso al trattamento economico della dirigenza fissato dall'articolo 43, commi 22 e 23, della legge n. 121 del 1981, al fine di evitare sperequazioni. Si preveda pertanto la riduzione in modo uniforme e generalizzato, a tredici e ventitré anni, per tutti i funzionari e ufficiali delle Forze di Polizia.

Il parere è inoltre integrato dalle seguenti osservazioni:

valuti il Governo se, in attuazione del principio di armonizzazione tra le carriere delle Forze di Polizia e quelle delle Forze armate, non sia opportuno ridurre per tutti gli ufficiali delle Forze armate di due anni il periodo di 15 e 25 anni di servizio richiesto per l'attribuzione del trattamento stipendiale dirigenziale

valuti il Governo l'opportunità di introdurre nel decreto legislativo le seguenti interpretazioni autentiche:

a) l'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, si interpreta nel senso che nei confronti del personale proveniente da carriere diverse, nominato ufficiale o qualifica equipollente a partire dal 1981, la retribuzione individuale di anzianità in godimento all'atto della nomina è rideterminata nel VII livello retributivo in vigore al 1° gennaio 1999 ovvero all'atto della nomina ove successiva a tale data;

b) l'adeguamento economico di cui al comma 1 non ha effetto sulle disposizioni di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 5 della legge agosto 1990, n. 231».

Il presidente VILLONE sottolinea l'importanza dei provvedimenti in esame e ricorda che la seduta in corso potrebbe essere l'occasione ormai unica per formulare il parere previsto dalla legge.

Si apre la discussione congiunta.

Il senatore PERUZZOTTI si sofferma sulla modifica all'articolo 32 del decreto legislativo n. 298 del 2000, che si è resa necessaria per permettere agli ufficiali dei Carabinieri di percepire le stesse integrazioni di cui hanno recentemente beneficiato i funzionari di polizia di maggiore anzianità. In questo modo, si introduce un meccanismo che istituzionalizza la perenne rincorsa retributiva fra le Forze di Polizia. Nota altresì come lo *status* di quarta Forza armata recentemente acquisito dai Carabinieri faccia ora dell'Arma la cinghia di trasmissione degli aumenti ottenuti dai poliziotti all'intero insieme delle Forze armate. L'estensione, infatti, riguarda anche gli ufficiali dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina Militare. Si tratta di incrementi *pro capite* oscillanti tra le seicentomila lire e il milione e duecentomila lire lorde. Ciò determina maggiori oneri per il bilancio dello Stato: 43 miliardi nel 2001 e 53 nel 2002 e 2003.

In merito allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato ricorda che il decreto dispone la concessione di un emolu-

mento aggiuntivo a beneficio dei funzionari della Polizia di Stato di maggiore anzianità e lamenta che il provvedimento giunge, come il precedente, in un momento altamente sospetto.

Il senatore PALOMBO richiama l'attenzione sul disegno di legge scaturente dall'A.S. n. 4980 recante « Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia », approvato in via definitiva il 7 marzo 2001 e non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Tale provvedimento consente agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di accedere, a titolo compensativo per la lentezza e la selettività delle carriere, ai primi due gradini della dirigenza economica (colonnello e generale di brigata) rispettivamente a 15 e a 25 anni dalla nomina a sottotenente. Tale possibilità allinea il trattamento giuridico-economico del personale citato, a quello che da 20 anni è riservato ai colleghi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Questi ultimi, invero, condividono il predetto trattamento con i funzionari operativi e tecnici laureati della Polizia di Stato, in applicazione all'equiparazione di trattamento giuridico-economico di cui all'articolo 43 della legge n. 121/1981. Il citato disegno di legge approvato il 7 marzo 2001 ha inoltre introdotto un'altra norma per l'accesso alla dirigenza dei giovani già laureati, reclutati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica e nominati direttamente tenenti. La nuova norma, infatti, garantisce a questi ufficiali l'accesso alla dirigenza a tredici e a ventitré anni dall'ingresso in carriera. Lo stesso provvedimento nulla ha invece statuito per i funzionari della polizia di Stato. Conseguentemente, è assolutamente legittimo che questi ultimi, tutti assunti a concorso con il possesso della laurea, reclamino lo stesso trattamento. Però, ove si acceda all'estensione di tale beneficio al predetto personale, in modo speculare sarebbero ammessi a fruirne, a norma dell'articolo 43 della legge n. 121 del 1981, soltanto gli ufficiali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, reclutati direttamente con la laurea, che sono un numero esiguo a fronte dell'intera forza di colleghi, pari a circa 4.500 unità. Fa notare quindi come per l'ennesima volta si è determinata una divaricazione nei trattamenti giuridico-economici di analoghe categorie di personale all'interno del comparto difesa-sicurezza, che potrebbe anche aggravarsi a danno della maggior parte degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Rileva come a tal fine devono essere assunte le necessarie iniziative che portino o ad estendere – con le dovute risorse finanziarie – a tredici e a ventitré anni i tempi di accesso alla dirigenza a tutti gli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare o ad abrogare l'articolo 5, comma 3, nella parte in cui produce i descritti effetti.

Conclude affermando la disponibilità della sua parte politica ad esprimere parere favorevole alla prosecuzione dell'*iter* dei due provvedimenti in questione, a patto che sia eliminata la nuova sperequazione a danno degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.

Il senatore AGOSTINI, dopo aver aderito all'impostazione del relatore, invita per l'avvenire alla massima attenzione per una completa equiparazione tra le Forze di Polizia e i componenti delle forze armate. Preannuncia comunque il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare Italiano.

Il senatore LORENZI si associa all'impostazione di fondo dei relatori, che giustamente tengono conto del fondamentale criterio meritocratico.

Il senatore GUBERT dissente dal collega Lorenzi che, a suo dire, non correttamente ravvisa l'elemento della meritocrazia: infatti, tali testi sono costruiti fundamentalmente sulla logica dell'anzianità. Si associa comunque a quanto finora dichiarato in favore dell'emissione dei pareri favorevoli, quali prospettati dai relatori.

Il sottosegretario BRUTTI si sofferma sulle considerazioni svolte dai relatori in tema di estensione a tutte le forze armate e di polizia delle recenti misure concernenti le progressioni di carriera e raccomanda di formulare in proposito indicazioni compatibili con la disponibilità effettiva di risorse finanziarie. Quanto alle altre osservazioni proposte dai relatori assicura sin d'ora la massima attenzione da parte del Governo.

Il sottosegretario MINNITI dichiara di accogliere con favore la bozza di parere presentata dal relatore Loreto.

Il senatore ANDREOLLI, relatore per la 1^a Commissione conviene sull'opportunità di tener conto in ogni caso delle compatibilità finanziarie che a suo avviso nel contesto in esame sono certamente rispettate anche con le estensioni e gli adattamenti che si propongono. Osserva, inoltre, che in materia si è ormai realizzata una successione stratificata di norme, tale da rendere necessaria l'emanazione di un testo unico anche per prevenire la possibile moltiplicazione di legittime sollecitazioni di origine sindacale e comunque di categoria.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, le Commissioni riunite approvano con distinte votazioni le proposte di parere avanzate dal relatore ANDREOLLI e dal relatore LORETO, rispettivamente per gli schemi di decreto n. 880 e n. 879.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 21 MARZO 2001

653^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Rocchi.**La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(5045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore PARDINI illustra il contenuto del decreto-legge, diretto ad assicurare il ripianamento dei disavanzi finanziari nel servizio sanitario nazionale e si sofferma, in particolare, sugli obblighi di rendicontazione imposti alle istituzioni competenti e sulle misure concernenti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Propone, quindi, di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza e dei requisiti di legge prescritti per l'emanazione dei decreti.

Il senatore ROTELLI considera rilevante, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti costituzionali, giudicare della necessità normativa dell'articolo 2, concernente l'Agenzia per i servizi sanitari regionali: a suo parere, infatti, tale necessità non sussiste e di conseguenza viene meno uno dei presupposti per l'emanazione del decreto-legge, in quanto quell'istituto non appare compatibile con le competenze regionali in materia di sanità pubblica, a maggior ragione alla stregua della nuova configurazione del titolo V della parte II della Costituzione, recentemente approvata in via definitiva anche se non ancora in vigore.

Il sottosegretario ROCCHI auspica la tempestiva conversione in legge del provvedimento d'urgenza.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(5045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PARDINI rinvia all'illustrazione svolta, in merito al contenuto del disegno di legge, in sede di valutazione dei presupposti costituzionali, appena svolta dalla Commissione. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore ROTELLI riprende le considerazioni svolte dapprima, osservando in particolare che l'Agenzia di cui all'articolo 2 fu costituita in conseguenza di un *referendum* popolare abrogativo, con la motivazione di assicurare i livelli essenziali di prestazione sanitaria, la sola condizione che dovrebbe giustificare una competenza diretta dell'amministrazione statale. Non sembra congrua a tale assetto, dunque, la riproposizione di compiti propri di quell'Agenzia, se non in funzione dei livelli minimi di prestazione, tanto più nel nuovo assetto dei poteri legislativi statali e regionali stabiliti con la disciplina costituzionale appena approvata.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica (n. 887)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il relatore PARDINI ripropone le valutazioni svolte nella seduta precedente, con particolare riguardo ai risultati non pienamente soddisfacenti della sperimentazione di forme alternative di vendita della stampa quotidiana e periodica, che tuttavia sembra poter contenere il fenomeno della progressiva diminuzione delle vendite degli organi di stampa. Precisa, quindi, che la proposta, da lui già formulata, di modificare il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera b), riguardo alla locuzione «ovvero» interposta tra le espressioni «stampa quotidiana» e «periodica» non intendeva mini-

mamente postulare la possibilità di ammettere la vendita presso le edicole di generi merceologici attinenti a generi di monopolio, né di poter fornire servizi come quelli relativi ai giochi, alle scommesse e ai concorsi pronostici.

Su richiesta del presidente VILLONE, che domanda se la precisazione del relatore si riferisca in particolare alle questioni sollevate dalle organizzazioni degli esercenti la rivendita dei tabacchi, il RELATORE replica confermando che non si può ipotizzare in alcun modo la possibilità di ammettere la vendita di tabacchi presso le edicole, perché ciò comporterebbe una violazione dei limiti della delega legislativa e allo stesso modo va esclusa la possibilità di consentire ai titolari delle edicole la gestione di concorsi pronostici e comunque di attività in concessione. Non dimeno, egli conferma che vi è un'esigenza di compensazione delle diminuite potenzialità di vendita delle edicole in ragione della possibilità di offrire gli organi di stampa in altri punti di vendita, mediante l'estensione ad altri articoli merceologici comunque omogenei o attinenti a quelli tradizionali come, ad esempio, i generi di cartoleria e di cancelleria, alcuni giocattoli e altri simili prodotti. D'altra parte, l'ipotesi, che conferma di escludere decisamente, di ammettere la vendita in edicola di generi di monopolio o l'offerta di servizi in concessione sarebbe anche suscettibile di determinare notevoli problemi di sicurezza. Procedo quindi ad illustrare uno schema di parere, che formula nei termini seguenti:

«La Commissione affari costituzionali del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo recante »Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica« esclude in primo luogo che dalla normativa in esame possa derivare la possibilità di una vendita, presso i punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica, di generi di monopolio o comunque la possibilità di esercitare nelle edicole altre attività in concessione, con particolare riguardo al lotto, ai giochi, alle scommesse e ai concorsi pronostici. La Commissione esprime un parere favorevole, a condizione che all'articolo 2, comma 3, lettera c) sia precisata meglio l'espressione »analoghi servizi di ristoro«, nel senso di escludere esplicitamente i ristoranti, le rosticcerie e le trattorie dalla possibilità di autorizzazione; il parere è favorevole, inoltre, alla condizione che sia aggiunto all'articolo 2 un comma diretto a subordinare il rilascio dell'autorizzazione, anche per i punti di vendita non esclusivi, ai criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge n. 108 del 1999; un'ulteriore condizione riguarda l'istituzione di un Osservatorio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale partecipino tutti i soggetti interessati, compresi i rappresentanti dei distributori, al fine di tenere sotto controllo la rete di vendita, per l'espansione del mercato editoriale.

Il parere è integrato, inoltre, dalle seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 2, lettera a), si raccomanda di sostituire la parola «ovvero» con «e/o»;

all'articolo 2, comma 5, si segnala l'opportunità di limitare le autorizzazioni a chi ha compiuto la sperimentazione almeno in un primo tempo;

all'articolo 3, comma 1, lettera g), occorre precisare la tipologia degli esercizi considerati, limitandone il novero agli ospedali, alle case di cura, alle stazioni di trasporto pubblico, aereo, terrestre e marittimo;

all'articolo 4, comma 2, è preferibile ripristinare il testo della legge di delega quanto alla parità di trattamento delle testate;

all'articolo 6, nel comma 1, alinea, si propone di sopprimere la parola «esclusivi», allo stesso comma, nella lettera b), si sopprimere le parole «non esclusivi» e al comma 2, di sopprimere la parola «esclusivi».

A tale ultimo riguardo, il relatore osserva che, una volta adottato il piano comunale di localizzazione, non avrebbe senso insistere nella distinzione tra punti di vendita esclusivi e non esclusivi.

Il senatore SCHIFANI condivide le valutazioni del relatore e ritiene che i timori manifestati dagli esercenti le rivendite dei generi di monopolio siano derivate non tanto da una interpretazione delle indicazioni formulate dal senatore Pardini nella seduta precedente, quanto da un'osservazione contenuta nel parere della commissione competente della Camera dei deputati, nella parte in cui si riferisce a un accordo tra le categorie interessate. Egli considera comunque incompatibile con la legge di delegazione l'ipotesi della vendita dei generi di monopolio nelle edicole, anche se riconosce la necessità di compensare altrimenti gli edicolanti.

Il senatore D'ONOFRIO esprime soddisfazione perché i timori manifestati dagli esercenti la rivendita dei generi di monopolio sono stati integralmente fugati dai chiarimenti forniti dal relatore. Apprezza, inoltre, le osservazioni proposte dallo stesso relatore in merito all'articolo 6, quanto alla non necessaria distinzione, in quel contesto, tra punti di vendita esclusivi e non esclusivi. Circa la possibilità di promuovere una maggiore diffusione della stampa quotidiana e periodica attraverso i punti di vendita alternativi, ritiene che per tale risultato occorra ancora del tempo, considerate le abitudini consolidate e che in ogni caso sarà necessario tener conto delle legittime aspettative degli edicolanti, quanto ai timori di una perdita nei propri volumi di vendita.

Il senatore BESOSTRI aderisce alla proposta di parere formulata dal relatore, condivide l'opinione diretta a negare il fondamento nella delega legislativa alla possibilità di ammettere presso le edicole la vendita di generi di monopolio o l'esercizio di attività in concessione attinenti in particolare ai giochi e ai concorsi pronostici e ritiene che la ridotta diffusione della stampa dipende anche dalla relativa omogeneità di contenuto dei giornali.

Il senatore TIRELLI condivide le proposte avanzate dal relatore, compresa in particolare la precisazione relativa alla rivendita di generi di monopolio e ritiene comunque insufficiente, sia nel testo in esame sia nella legge di delega, la prescrizione di parità di trattamento tra le testate, in quanto non se ne prevedono le modalità, né si dispongono sanzioni per eventuali condotte difformi. Occorre, in ogni caso, bilanciare il possibile danno per gli edicolanti ammettendo la vendita di articoli compresi in categorie merceologiche affini a quelle tradizionali, pur nella consapevolezza che in alcuni casi ciò è già possibile e che pertanto non sempre si tratterà di una misura sufficiente.

Il senatore MARCHETTI aderisce alle proposte formulate dal relatore.

Il senatore ROTELLI si sofferma su una delle affermazioni proposte dal relatore, concernenti le rivendite nell'ambito degli ospedali. In proposito osserva che se una struttura sanitaria privata stabilisce di ammettere la vendita di organi di stampa nel proprio edificio, potrebbe anche farlo in modo selettivo, e ciò susciterebbe il problema della compatibilità con il principio di parità di trattamento tra le testate, ovvero potrebbe determinare una scelta diversa, quella cioè di non realizzare il punto di vendita. Quanto al volume di vendite tradizionalmente non imponente dei quotidiani e periodici in Italia, il fenomeno non sarebbe così grave se vi fosse una propensione alla lettura diretta ad esempio ai libri. In ogni caso, egli considera piuttosto singolare la preoccupazione manifestata in questa sede per il volume non adeguato della diffusione di quotidiani e periodici e la contraddittoria disposizione, approvata nell'ambito di un recente provvedimento legislativo, diretta a limitare la possibilità di sconto sui prezzi stabiliti dagli editori per la vendita dei libri, con l'evidente risultato di non incentivarne l'acquisto e la lettura.

Il senatore LUBRANO DI RICCO condivide le valutazioni esposte dal relatore, con particolare riguardo alle paventate estensioni delle possibilità di vendita nelle edicole concernenti i generi di monopolio, i giochi e le scommesse, estensione che anche a suo parere non sarebbe affatto compatibile con la legge di delegazione.

Il senatore ANDREOLLI condivide la proposta di parere avanzata dal relatore.

Nello stesso senso si pronuncia il presidente VILLONE che dichiara di apprezzare, in particolare, il chiarimento definitivo concernente la paventata possibilità di ammettere la vendita di generi di monopolio e l'esercizio di giochi, scommesse e concorsi pronostici nelle edicole, che senz'altro sarebbe incompatibile con l'oggetto della delegazione legislativa.

La Commissione, infine, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 21 MARZO 2001

357^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.**La seduta inizia alle ore 15,05.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione della richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri sui recenti sviluppi nei territori della ex Jugoslavia**

Il presidente MIGONE rivolge un cordiale benvenuto al sottosegretario Ranieri e gli dà la parola.

Il sottosegretario RANIERI rileva come la Macedonia si trovi alle prese con una delle più difficili crisi interne dal momento della sua nascita, nel 1991, crisi che costituisce una minaccia alla stabilità e alla sicurezza dell'intera area.

La crisi è iniziata il 10 febbraio scorso, quando un attentato a Tearce – non lontano dalla città di Tetovo – contro un posto di polizia nei pressi della frontiera del Kosovo e rivendicato da un sedicente «Esercito di libe-

razione nazionale», di matrice albanese, è costato la vita ad un agente ed il ferimento di altri due. L'offensiva dei gruppi estremisti di etnia albanese si è poi allargata, investendo prima il piccolo villaggio di Tanusevci, presso la frontiera nord-orientale della Macedonia con il Kosovo, e poi la città di Tetovo, principale città a maggioranza albanese, dove, durante una pacifica manifestazione di albanesi, unità di polizia macedoni sono state attaccate con armi automatiche da elementi paramilitari annidati sulle colline nei pressi del vicino confine con il Kosovo.

Nelle ultime ore il Governo macedone ha lanciato un ultimatum ai gruppi estremisti intimando loro di ritirarsi dalle zone montagnose attorno alla città di Tetovo entro la mezzanotte di oggi. Risulta peraltro che senza attendere la scadenza dell'ultimatum le forze macedoni hanno già ripreso l'offensiva.

La situazione sul terreno continua ad essere assai grave ed incerta. Secondo quanto risulta all'ambasciata di Skopje, a fronte di circa 1000 guerriglieri bene armati ed addestrati vi sono circa 1500 elementi macedoni - 800 della polizia e 700 dell'esercito - con una componente del 40 per cento di etnia albanese. Per far fronte all'emergenza, il Governo ha deciso di richiamare i riservisti - 12.000 unità - e di imporre dalle 19 alle 6 il coprifuoco su Tetovo.

Emerge chiaramente che esistono legami tra i gruppi estremisti di etnia albanese che operano tra Kosovo, Macedonia e Serbia Meridionale, e vi sono connessioni tra le attività armate in Macedonia ed i flussi di contrabbando di armi e traffici illeciti che interessano l'area. Risulta infatti che alle attività di contrabbando ed ai traffici illeciti di varia natura partecipino militanti dell'ex-UCK, di origine kosovara ovvero albanese-macedone, alcuni dei quali sono stati in passato arrestati ed identificati.

L'allargarsi degli scontri ha immediati riflessi sul delicato equilibrio inter-etnico del Paese; al riguardo, ricorda che circa il 30 per cento della popolazione macedone è di etnia albanese. Skopje, consapevole della complessità della questione, ha sinora sviluppato una linea di sostanziale cautela e moderazione, rifuggendo tra l'altro dal dichiarare lo «stato di emergenza» che, oltre ad incontrare la probabile opposizione del Partito albanese al Governo, il PDA, rischierebbe di esacerbare la tensione, comportando tra l'altro l'adozione della legge marziale.

Le reazioni nei Paesi limitrofi sono state improntate a grande responsabilità. Sofia ha infatti chiarito che un eventuale invio di truppe potrebbe avvenire solo nel quadro di una forza multinazionale, lasciando chiaramente intendere che si vuole evitare una «balcanizzazione» della questione. Per parte sua, Tirana ha sviluppato un'apprezzabile opera di mediazione e di responsabilizzazione nei confronti dei leader politici di etnia albanese della Macedonia e del Kosovo. Obiettivo primario di questo sforzo diplomatico - che ha anche portato a ripetuti contatti diretti tra i Ministri degli Esteri Milo e Kerim - è stato quello di ribadire la totale estraneità di Tirana dagli eventi macedoni e confermare il pieno sostegno alla sovranità della Macedonia.

L'Unione Europea ha affrontato il problema nel Consiglio Affari Generali del 19 marzo scorso, cui hanno preso parte anche il Segretario Generale della NATO Robertson ed il Ministro degli Esteri macedone Kerim. Nel ribadire l'inviolabilità dei confini internazionalmente riconosciuti nella regione e la sovranità nonché l'integrità territoriale della Macedonia come Stato unitario multi-etnico, l'UE ha sostenuto il Governo macedone invitandolo comunque a perseverare nella sua posizione di equilibrio e a promuovere misure interne necessarie a favorire il dialogo interetnico. A tale riguardo, ricorda che la Presidenza ha indicato in un documento di lavoro alcune linee di intervento dell'UE, dal sostegno al dialogo politico, ad una maggiore integrazione delle minoranze, al sostegno alla missione OSCE, al sostegno finanziario alle regioni occidentali della Macedonia. Tali linee sono state fatte proprie dal Consiglio affari generali e sono alla base della missione che l'Alto Rappresentante Solana ha compiuto ieri a Skopje. Sempre in tale ottica è prevista la visita della «Troika» a livello ministeriale nella capitale macedone, nella giornata di domani.

Per quanto riguarda l'Alleanza atlantica, si è tenuto il 19 scorso un colloquio al Quartier Generale della NATO tra il Ministro degli Esteri macedone, Kerim e il Segretario Generale Lord Robertson. Il ministro Kerim, nell'esprimere apprezzamento per l'attività della NATO, ne ha peraltro auspicato un più deciso impegno. Da parte sua, Lord Robertson ha fornito assicurazioni che la KFOR metterà in atto ogni misura possibile per garantire un effettivo controllo della frontiera tra la Provincia iugoslava del Kosovo e la Macedonia, dal lato del Kosovo. Egli ha peraltro precisato che non vi è per ora intenzione di chiedere alle Nazioni Unite un mandato per operare sul versante macedone del confine.

Nel quadro delle Nazioni Unite, nella giornata odierna o al più tardi domani, dovrebbe essere approvata, su iniziativa britannica fortemente sostenuta dall'Italia, una forte risoluzione di condanna delle azioni armate condotte dagli estremisti di etnia albanese e di pieno sostegno al Governo Macedone, così come a quello iugoslavo. Parimenti positiva è l'introduzione nel progetto di risoluzione, su precisa richiesta italiana, di un riferimento al costruttivo ruolo svolto dall'Albania.

Anche la Federazione Russa può naturalmente giocare un ruolo significativo per favorire uno sbocco positivo alle tensioni in atto nell'area. In questo contesto, si registra con favore l'iniziativa presa da Mosca di inviare il Ministro degli Esteri Ivanov nella regione. L'Italia è in stretto contatto con la diplomazia russa ai fini di possibili iniziative internazionali.

In tale contesto l'Italia, in raccordo con gli altri *partner* europei e con i principali alleati, segue con viva attenzione gli eventi. Come anche da lui stesso sottolineato durante la visita che ha compiuto lo scorso 9 marzo a Skopje, vi è infatti piena consapevolezza dei rischi che le violente azioni condotte da gruppi estremisti di etnia albanese possono comportare per la stabilità del Paese e per la sicurezza dell'intera area.

La soluzione dei problemi in corso deve passare attraverso il ricorso al dialogo, in un percorso istituzionale e politico basato sul rispetto dell'integrità della struttura statale e dell'inviolabilità delle frontiere e nel

quale possano trovare naturale espressione le esigenze proprie di un Paese che si fonda sulla pacifica coesistenza di più comunità etniche; proprio per questa ragione è apprezzabile l'atteggiamento responsabile tenuto da Skopje. In questa prospettiva, l'Italia si attende che possa essere promosso un più ampio coinvolgimento della locale collettività albanese nelle istituzioni pubbliche e sul piano culturale e linguistico, che possa riflettere anche sul piano locale gli equilibri opportunamente raggiunti a livello centrale grazie all'associazione alle responsabilità governative del maggior partito di etnia albanese.

Contestualmente, l'Italia ha già rappresentato, e continuerà a farlo in ogni possibile occasione, ai responsabili politici della comunità albanese residente in Kosovo, l'assoluta necessità di troncare ogni legame, anche indiretto, con i gruppi armati che stanno operando nella zona nord della Macedonia.

Ricorda infine che l'Italia è fortemente impegnata, nel quadro delle attività messe in atto dalla comunità internazionale, nonché sul piano bilaterale, per favorire processi di crescita economica e sociale, in un disegno di stabilizzazione e di ricostruzione che possa favorire una sempre più convinta integrazione della minoranza albanese nei vari livelli di responsabilità.

Per quanto riguarda la delicata questione della Valle di Presevo, negli ultimi giorni si è assistito ad un duplice importante progresso. Da un lato, è stato firmato, il 13 marzo, un cessate il fuoco tra i gruppi armati di etnia albanese e le forze jugoslave dietro mediazione della NATO, tramite il rappresentante speciale di Lord Robertson, Feith; dall'altro, la stessa NATO ha deciso di restringere la «*Ground Safety Zone*» permettendo un rientro delle forze jugoslave – militari e di polizia con armamento leggero – nella zona a ridosso del confine con la Macedonia per una porzione di 5 chilometri, dove, a partire dal 14 marzo, sono rientrati circa 1.000 elementi. A tale primo atto seguono, in concomitanza con l'andamento delle trattative tra Belgrado e rappresentanti dell'etnia albanese, progressivi reingressi iugoslavi in altre zone smilitarizzate.

In concomitanza con tale processo, si sta dispiegando una presenza di monitoraggio internazionale, gestita dall'UE attraverso gli osservatori dell'EUMM, anche in relazione alla disponibilità manifestata dalla NATO di svolgere un'azione di tutela degli osservatori attraverso la KFOR.

Il dispositivo sopra descritto mira a creare le condizioni per una soluzione politica della crisi nella Valle di Presevo, da trovarsi attraverso contatti diretti tra Belgrado e l'etnia albanese della Serbia Meridionale. A tal riguardo colloqui dovrebbero essere avviati in questi giorni tra i rappresentanti di Belgrado e rappresentanti albanesi, inclusi alcuni elementi dei gruppi armati. Sul tavolo vi sono due proposte: quella della Repubblica federale di Jugoslavia – cosiddetto «Piano Covic» dal nome del Vice Primo Ministro serbo – e quella della comunità albanese. La comunità internazionale, dalla UE, all'ONU, alla NATO, ha espresso apprezzamento per il Piano Covic, che è stato considerato una buona base di partenza per le discussioni. Esso propone un'azione fondata sulla partecipa-

zione congiunta delle due comunità etniche nella composizione pacifica della crisi e nel rispetto dell'integrità della Jugoslavia, sulla prospettiva di smilitarizzare l'area di Presevo e sul miglioramento delle condizioni degli abitanti della valle.

In questa cornice l'Italia sta perseguendo una strategia impostata su due direttrici: da un lato vi è l'incoraggiamento a Belgrado sulla strada di una composizione non traumatica delle tensioni in atto nella Valle, che passi anche attraverso un maggior coinvolgimento della locale comunità albanese nelle strutture amministrative e di sicurezza locali ed un ineludibile e oramai urgente ricambio delle forze polizia e militari iugoslave che risultassero compromesse con il passato regime. Dall'altro, non si manca di sottolineare ai responsabili politici albanese-kosovari l'esigenza di recidere i legami eventualmente ancora in essere con gli estremisti albanesi operanti in Serbia Meridionale, nella consapevolezza che nell'attuale nuovo contesto democratico iugoslavo il dialogo politico sia l'unica via percorribile.

D'altro canto, la situazione nella stessa Provincia del Kosovo permane assai tesa, come dimostrano anche i recenti incidenti a Mitrovica. Da parte della presenza internazionale continuano gli sforzi congiunti della KFOR e dell'UNMIK per creare un'atmosfera ed un ambiente favorevoli ad una progressiva applicazione della Risoluzione n. 1244 per creare una classe dirigente locale cui devolvere le funzioni provvisorie di autogoverno.

Nell'esprimere apprezzamento per l'azione del Rappresentante Speciale Haekkerup, il Governo italiano non ha mancato di ribadire la necessità di un pieno coinvolgimento di tutte le comunità kosovare: più specificamente, per quanto concerne lo svolgimento delle elezioni generali kosovare, esse dovrebbero aver luogo quando sussisteranno condizioni politiche appropriate, dalla definizione dei futuri organi di autogoverno, alla partecipazione di tutte le comunità della Provincia allo scrutinio, alla sicurezza e libertà di movimento anche della comunità serba. L'Italia sottolinea inoltre l'importanza dell'affermazione di condizioni di maggiore fiducia, attraverso misure quali una vasta amnistia per i prigionieri albanese-kosovari detenuti in Serbia, serie ed approfondite ricerche sulla sorte delle persone scomparse e, quando le condizioni di sicurezza lo permetteranno, progressivo rientro in Kosovo dei rifugiati nella Repubblica Federale iugoslava.

Sulla questione dei rapporti con il Tribunale Penale Internazionale, pur nella consapevolezza delle difficoltà interne della dirigenza della Repubblica Federale Iugoslava, l'Italia ritiene essenziale che sia mantenuto un approccio di carattere costruttivo e collaborativo con l'Aja. In tale ottica si registrano alcuni segnali significativi, dalle affermazioni del Presidente Kostunica negli incontri avuti con la «Troika» a Belgrado lo scorso febbraio, in cui egli ha evocato la possibilità di aprire in tempi brevi un procedimento penale nei confronti di Milosevic, ai recenti arresti di persone fortemente implicate in attività del passato regime, alle ripetute affer-

mazioni di responsabili politici serbi, quali lo stesso Primo Ministro Djindjic, in favore della sottoposizione di Milosevic a processo.

Il presidente MIGONE, dopo aver espresso apprezzamento per l'esposizione del Sottosegretario, rileva come la delicatezza della crisi in atto non derivi soltanto dalla presenza di significativi rischi di una sua deflagrazione, ma anche dalle implicazioni che essa comunque comporta per l'evoluzione del ruolo della NATO e dell'Unione europea.

Al riguardo, giova ricordare come l'Italia, sia a livello di Governo che di Parlamento, abbia a suo tempo assunto sulla situazione balcanica una posizione la cui lungimiranza esce suffragata alla luce degli eventi successivi. Intende riferirsi, in particolare, al nodo dell'atteggiamento da tenere nei confronti dell'ala estremista delle forze indipendentiste operanti in Kosovo.

Su tale questione, sin dalla Conferenza di Rambouillet si manifestò una disparità di vedute tra l'Italia e gli Stati Uniti, i quali non mancarono di manifestare il loro disappunto, in particolare, rispetto alle posizioni assunte al riguardo dal ministro Dini.

In effetti, il Governo italiano evidenziò in modo tempestivo, senza con ciò mettere in causa l'esigenza dell'intervento della NATO, come una dichiarazione di indipendenza avrebbe potuto avere in quel contesto geografico effetti dirompenti, e come alcune forze estremistiche dell'UCK, peraltro incoraggiate anche materialmente da parte degli USA, svolgessero un ruolo gravemente destabilizzante.

D'altra parte, l'esistenza di forti elementi di ambiguità nell'ambito della dirigenza dell'UCK sull'accettazione della convivenza multi-etnica risulta da tempo piuttosto evidente. In proposito, ricorda di aver ricevuto, in occasione di una missione in Kosovo svolta dall'Assemblea parlamentare della NATO all'indomani del conflitto, risposte molto elusive dal *leader* dell'UCK Thaqi circa l'utilizzo della violenza politica contro i serbi nel Kosovo.

A seguito del moltiplicarsi degli episodi di infiltrazione di formazioni armate attraverso le zone di confine, tanto in Macedonia che nella Serbia meridionale, sembra affermarsi tra gli alleati dell'Italia che avevano dato prova di maggiore apertura nei confronti delle tendenze indipendentiste una maggiore consapevolezza della necessità di attenersi ad un atteggiamento più equilibrato, anche per evitare che coloro che sono stati nel recente passato perseguitati possano trasformarsi in persecutori e che siano quindi compromesse le possibilità di una convivenza inter-etnica.

In uno scenario in cui si manifestano forti tensioni, occorre peraltro dare atto a Tirana di aver mantenuto una posizione ispirata a notevole equilibrio.

Le considerazioni svolte dal Sottosegretario appaiono nel complesso condivisibili, anche se è lecito dubitare che il livello di impegno da esse prefigurato sia sufficiente a fronteggiare i possibili sviluppi.

In particolare, la scelta di affidare alle autorità di Belgrado il compito di ripristinare la sicurezza delle zone di frontiera, pur con le cautele ed il

gradualismo definite dal comando della KFOR, potrebbe innescare pericolosi scontri, in quanto comporta il contatto diretto tra formazioni di etnia serba e albanese-kosovara. Appare verosimile quindi che la NATO veda chiamata in causa la sua capacità di svolgere azioni di sicurezza collettiva, in conformità al nuovo concetto strategico dell'alleanza, tanto più in presenza di un possibile indirizzo di disimpegno degli USA.

In tale quadro, è necessario interrogarsi sull'opportunità di una più diretta assunzione di responsabilità da parte dell'Europa, attraverso gli strumenti dell'identità di sicurezza e di difesa nell'ambito della NATO, nonché attraverso le istituzioni comunitarie.

È augurabile che le presenti tensioni siano destinate a risolversi ma resta ineludibile una più diretta assunzione di responsabilità nei termini testé prospettati, che del resto viene sollecitata tanto da Belgrado e da Skopje. In proposito, sarebbe improprio ritenere preclusa la possibilità di un' incisiva azione europea in rapporto a difficoltà di politica interna nell'ambito della nuova amministrazione americana.

Il senatore SERVELLO rileva come la situazione nei territori dell'*ex* Jugoslavia quale è stata descritta dal sottosegretario Ranieri presenti caratteri di notevole complessità che mal si prestano alla sperimentazione di nuovi modelli operativi da parte della NATO e dell'Unione europea. A tale riguardo, rileva come la difficoltà di affidare alla NATO un ruolo più diretto nel ripristino di condizioni di sicurezza risulti confermata dalla circostanza che la crisi è stata innescata proprio dall'impossibilità dei contingenti internazionali di garantire il controllo della frontiera nell'area adiacente alla Valle di Presevo.

La situazione dà comunque adito a numerosi interrogativi che si augura possano trovare almeno in parte risposta nell'odierna seduta. In primo luogo occorre interrogarsi sull'eventuale esistenza di appoggi internazionali alle iniziative militari poste in essere dall'ala estremista dell'UCK, magari ad opera di ambienti interessati a provocare il collasso della Macedonia.

Sarebbe opportuno al riguardo chiarire quale sia l'atteggiamento del governo albanese rispetto a tale prospettiva, e quale sia la posizione del *leader* kosovaro Rugova.

Ai fini di una valutazione circa i futuri assetti nei Balcani, appare poi essenziale verificare se il Montenegro intenda perseguire fino in fondo la strada della secessione annunciata dal suo Presidente, pur in presenza di un orientamento nettamente contrario da parte della comunità internazionale.

Appare inoltre necessario verificare se, e in che misura, il Kosovo sia divenuto un vero e proprio santuario della criminalità internazionale.

Alla luce del quadro da lui testé richiamato, occorre interrogarsi sulla possibilità di dar corso ad una assunzione di più diretta responsabilità da parte dell'Unione europea e, dell'Italia in particolare, nei territori della *ex* Jugoslavia, nei termini prospettati dal presidente Migone.

Domanda infine quale sia la valutazione del comando della KFOR sugli aspetti militari della crisi.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che un'analisi della spirale di violenze nel Kosovo e in Macedonia non possa prescindere dalla ricerca degli obiettivi che si sono posti i movimenti armati albanesi. È certo che l'UCK non ha mai smobilitato, ma continua la sua attività con la stessa determinazione dimostrata durante il conflitto; inoltre anche il *leader* indipendentista Rugova non può ignorare gli orientamenti indipendentisti di larga parte della popolazione. In tale contesto le autorità di Tirana potrebbero dare un grande contributo alla stabilizzazione, chiarendo in maniera definitiva e inequivocabile che non appoggiano alcun progetto volto a creare una «grande Albania».

L'eventuale dichiarazione di indipendenza del Kosovo non contribuirebbe certo a facilitare una soluzione della complessa questione balcanica, tanto più che impedirebbe il ritorno dei kosovari di nazionalità serba. Inoltre restano tuttora irrisolti alcuni problemi creati dai precedenti conflitti, come il ritorno dei rifugiati serbi nei territori della Croazia. Benché previsto dagli accordi di Dayton, il ritorno non si è realizzato se non in minima parte, come ha attestato durante la sua audizione nello scorso ottobre la signora Sadako Ogata, allora Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Osserva poi che la NATO non ha alcuna competenza a promuovere o a partecipare ad azioni di *peace keeping*, come risulta chiaramente dal trattato istitutivo, stravolto sostanzialmente con il «nuovo concetto strategico» che il Consiglio atlantico approvò nel 1999. Peraltro non è stato possibile per il Parlamento italiano chiarire la natura giuridica di quel documento, nonostante le numerose iniziative assunte in proposito. È comunque preferibile che sia l'OSCE ad occuparsi della gestione – e soprattutto della prevenzione – dei conflitti in territorio europeo, anche perché in quella organizzazione è possibile una reale collaborazione tra l'Occidente e la Russia.

La senatrice SQUARCIALUPI ricorda che, nel corso di una recente visita di una delegazione del Senato al SIPRI di Stoccolma, prestigioso centro di studi strategici, si parlò della Macedonia come di un esempio della possibilità di prevenire i conflitti. È comunque chiaro che nessuna politica di prevenzione potrà avere successo se non vi sarà un forte sostegno allo sviluppo economico della regione balcanica, come l'Italia si propone di fare con la legge definitivamente approvata dal Senato lo scorso 8 marzo.

Quanto alla posizione dell'Albania, non si possono avere dubbi sull'atteggiamento moderato del governo di Tirana, ma bisogna vigilare con la massima attenzione sull'incoraggiamento che può venire ai movimenti estremisti da parte di singole forze politiche. Occorre altresì monitorare con grande attenzione le elezioni che si svolgeranno nei prossimi mesi in Montenegro e nel Kosovo.

La senatrice Squarcialupi sottolinea poi l'opportunità di un maggiore impegno dell'Unione europea, sia sotto il profilo militare che nell'invio degli aiuti economici. Rileva gli ottimi rapporti tra la Macedonia e la Bulgaria, che ha recentemente fornito anche materiale di armamento, e domanda se vi siano state forniture militari da parte dell'Italia, nell'ambito dell'accordo di cooperazione in materia di difesa recentemente ratificato.

Il senatore LAURICELLA, pur apprezzando le azioni intraprese dall'Italia e dall'Unione europea per la stabilizzazione dei Balcani, osserva che la situazione complessiva in quella regione è peggiorata dopo il conflitto bellico del 1999, per le difficoltà incontrate nel rientro dei profughi e per le frequenti incursioni di formazioni armate kosovare in Macedonia o nella valle di Presevo. Si è così determinata una situazione esplosiva, che finora non ha provocato le conseguenze temute solo perché le autorità serbe hanno dato prova di grande responsabilità; tuttavia è ovvio che gli eventi precipiterebbero, se prendesse corpo l'ipotesi di creare una «Grande Albania».

In definitiva, l'intervento militare contro la Federazione iugoslava non ha risolto il problema del Kosovo, che deve essere affrontato ora con azioni politiche ed economiche di largo respiro. In particolare, auspica che l'Italia si faccia promotrice di massicci investimenti di capitali nei paesi balcanici, nonché di un'apertura da parte dell'Unione europea che indichi a tali Stati la prospettiva di una possibile adesione nel medio periodo.

La senatrice DE ZULUETA esprime forte preoccupazione per la possibilità di una terza guerra balcanica, dopo quelle già combattute in Bosnia e nel Kosovo, anche in considerazione del probabile coinvolgimento della NATO, che attualmente schiera nella regione circa 40.000 militari con sistemi d'armamento qualitativamente elevati. Peraltro tale presenza militare voleva essere una garanzia di sicurezza per tutte le popolazioni dell'area balcanica, che sarebbero gravemente disorientate se l'Alleanza atlantica non riuscisse a prevenire lo scoppio di un nuovo conflitto.

Probabilmente la comunità internazionale paga adesso gli errori commessi dopo la guerra del Kosovo, quando i vertici dell'UCK erano gli interlocutori privilegiati del rappresentante dell'ONU e della stessa NATO, che usava l'estremismo albanese per destabilizzare Milosevic. Inoltre si è determinata negli ultimi tempi una singolare situazione, in cui la KFOR – e in particolare il contingente degli Stati Uniti – sembra sottoposta al ricatto degli estremisti kosovari, i quali ben sanno che l'opinione pubblica occidentale non potrebbe accettare gravi perdite tra i militari NATO in seguito ad attentati.

Occorre dunque un chiarimento sugli scopi della missione, al fine di eliminare ogni ambiguità che farebbe il gioco di chi si oppone alla prospettiva di un Kosovo dotato di larga autonomia, all'interno della Federazione iugoslava. Contemporaneamente è necessario ripristinare la legalità in questa regione, ponendo fine a tutte le violenze e ai traffici illeciti che

la devastano. Tali obiettivi possono essere raggiunti soltanto con un forte sostegno da parte della NATO e delle Nazioni Unite.

Infine auspica che le elezioni in territorio kosovaro avvengano soltanto quando si sarà creato un clima di fiducia nella popolazione, che consenta un'effettiva partecipazione democratica. A tal riguardo, osserva però che le «*Kosovòs wide elections*» previste dalla risoluzione 1244 dell'ONU non possono essere intese come elezioni generali, poiché con tale espressione si indica l'elezione di assemblee rappresentative in uno Stato sovrano.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene che sia giunto il momento di domandarsi il perché dell'inarrestabile processo di disintegrazione dell'ex Jugoslavia. Senza voler indulgere alle grandi dietrologie di quei politologi che considerano possibile un ritorno alle sfere di influenza che in passato appartennero all'Impero ottomano e a quello austro-ungarico, si deve comunque prendere atto dell'esistenza di interessi imponenti che si oppongono alla stabilizzazione dei Balcani. Mentre l'Unione europea nel suo complesso non dimostra di avere un'idea precisa sul futuro di questa regione, gli Stati Uniti sembrano accontentarsi di un livello minimo di stabilità, che non risolverebbe alcuna delle questioni che dividono gli Stati balcanici.

Intanto, nel vuoto della legalità, si è sviluppato un volume incredibile di affari illeciti, che vanno dal traffico di droga al contrabbando dei tabacchi: vi è ormai in questi Stati un'economia di tipo criminale, che sarebbe incompatibile con un processo di democratizzazione. A questo punto la comunità internazionale deve chiedersi cosa può fare per spezzare questa terrificante aggregazione di interessi, che ha portato alla nascita di Stati etnico-criminali, offrendo alle popolazioni la prospettiva di uno sviluppo alternativo.

Replica il sottosegretario RANIERI, sottolineando anzitutto che nell'ultimo decennio la Macedonia ha rappresentato realmente un'eccezione nella generale situazione di disgregazione dell'ex Jugoslavia e dell'Albania, grazie anche alla presenza di un contingente internazionale che ha svolto un'efficace missione di prevenzione di conflitti. Si deve dare inoltre atto al presidente Gligorov, artefice dell'indipendenza, di aver saputo garantire la coesistenza pacifica in una società multietnica, cooptando al governo i partiti più rappresentativi della minoranza albanese. A differenza che nel Kosovo, dove vi era un regime di *apartheid* ai danni dell'etnia di gran lunga più numerosa, in Macedonia esistevano le condizioni politiche per evitare il conflitto e la disgregazione. Tuttavia gli estremisti albanesi tentano ugualmente di innescare una pericolosissima spirale di violenza, ponendo in essere attentati e attacchi armati che hanno l'evidente finalità di scatenare una repressione da parte delle autorità macedoni. In tale contesto è di grande importanza la solidarietà politica che la NATO e l'Unione europea hanno espresso verso il legittimo governo di Skopje,

nonché la svolta politica di Belgrado che non mancherà di esercitare un'influenza positiva su tutta la regione balcanica.

È però essenziale che la comunità internazionale aiuti la Macedonia a controllare la frontiera con il Kosovo e la Valle di Presevo – al fine di arrestare le infiltrazioni di estremisti albanesi – e invii cospicui aiuti economici in tutti i territori direttamente o indirettamente colpiti dal recente conflitto.

Il Sottosegretario fa poi presente alla senatrice Squarcialupi che nessun *leader* politico di Tirana si è dichiarato favorevole al progetto della «Grande Albania» e, in relazione all'intervento della senatrice de Zulueta, sottolinea che l'intera opinione pubblica kosovara ritiene impossibile tornare alla convivenza con i serbi e punta al riconoscimento dell'indipendenza. Ciò costituisce un problema reale, che la comunità internazionale dovrà tentare di gestire con equilibrio e lungimiranza, contando anche sul pieno appoggio del governo italiano.

Il presidente MIGONE ringrazia il sottosegretario Ranieri e dichiara chiuso il dibattito sulle dichiarazioni del Governo.

La seduta termina alle ore 17,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 21 MARZO 2001

440^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli (n. 919)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, n. 85, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MONTAGNA illustra il contenuto del provvedimento, osservando che lo schema di regolamento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra i procedimenti oggetto di semplificazione, nell'allegato 1, al numero 85, quelli relativi «al controllo e alla commercializzazione e al deposito degli alcoli».

Tali procedimenti sono oggi disciplinati da una molteplicità di norme che troveranno un momento significativo di unificazione con l'emanazione di un testo unico – attualmente all'esame del Consiglio di Stato – predisposto ai fini di una maggiore chiarezza normativa e di una maggiore semplificazione procedurale.

In tale contesto, si è ritenuto opportuno intervenire per completare l'opera di semplificazione con un regolamento che esplicitamente abrogasse sia le norme citate al n. 85 dell'allegato 1 della legge n. 59 sia altre, attualmente vigenti, non più compatibili con il nuovo quadro che verrà a determinarsi a seguito dell'emanazione del citato testo unico. Lo schema di regolamento, prosegue il relatore, si compone infatti di un solo articolo recante l'indicazione delle norme da abrogare. Propone, quindi, alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE dà la parola al sottosegretario GRANDI, il quale concorda con le osservazioni del relatore.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente GUERZONI pone ai voti la proposta del relatore di esprimere un parere favorevole, che è approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 21 MARZO 2001

423^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

Il presidente SCIVOLETTO, preso atto che non è stato raggiunto il numero legale richiesto dal Regolamento per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione, propone di rinviare l'esame di quelli non in scadenza ad una prossima seduta da convocare per martedì 27 marzo, alle ore 15,30.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 21 MARZO 2001

525^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,55.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (n. 915)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame il PRESIDENTE, il quale ricorda preliminarmente che l'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ha introdotto una nuova disciplina per quel che riguarda l'indennizzo, da parte dell'INAIL, del danno biologico permanente conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale. Il nuovo regime si basa su una nuova «Tabella delle menomazioni» della integrità psicofisica – interamente sostitutiva delle tabelle di valutazione della ridotta o perduta attitudine al lavoro allegate al Testo unico del 1965 – approvata, insieme alla «Tabella di indennizzo del danno biologico» e alla «Tabella dei coefficienti», con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000. La nuova Tabella, fondata su criteri completamente diversi rispetto alle precedenti, prende in considerazione il parametro dell'integrità psicofisica in luogo della capacità lavorativa e tiene conto delle mutate condizioni socio-lavorative e dei più recenti sviluppi della diagnostica medico-legale: conseguentemente, essa prevede valutazioni mediamente più contenute rispetto alle precedenti. La verifica relativa all'applicazione dei nuovi parametri ha pertanto consentito di valutare che il suddetto contenimento risulta in concreto maggiore di quello stimato, con conseguente ridimensionamento delle prestazioni erogate, che, per i gradi medi e medio-bassi, si attestano su livelli inferiori a quelli pro-

grammati, mentre risulta invece confermata la congruità delle valutazioni medico-legali e le conseguenti prestazioni per gradi medio-alti.

Per ristabilire l'equilibrio del sistema è quindi necessario abolire dal sistema di calcolo della quota di rendita per le conseguenze patrimoniali ogni riferimento alle aliquote percentuali di cui all'allegato 7 al Testo unico del 1965, richiamato dall'articolo 74 del Testo unico medesimo, realizzando in tal modo un incremento della predetta quota di rendita per le menomazioni di grado compreso tra il 16 e il 64 per cento.

L'articolo unico proposto come norma correttiva si propone, al comma 1, di modificare gli ultimi due periodi dell'articolo 13, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo n. 38, eliminando gli effetti derivanti dall'applicazione del predetto allegato 7 del Testo unico del 1965. Il comma 2 precisa i tempi dell'entrata in vigore della norma correttiva, applicando la modifica agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale 12 luglio 2000, di approvazione delle nuove tabelle.

La relazione tecnica allegata allo schema di decreto all'esame precisa poi che le disposizioni in esso recate potrebbero comportare un incremento medio delle rendite pari a 580 mila lire annue, con un onere aggiuntivo di 60 miliardi che risulterebbe però compensato per effetto dei risparmi che si sono prodotti per l'attuazione delle norme di indennizzo del danno biologico in base alle nuove tabelle.

Va infine osservato che sul provvedimento all'esame sia l'INAIL sia le parti sociali hanno espresso il loro assenso.

Pertanto il Presidente propone l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi, la Commissione, dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del prescritto numero di senatori, approva la proposta di parere favorevole da questi formulata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Michele DE LUCA, con riferimento alla discussione svoltasi al termine della precedente seduta, chiede di sapere se il Governo ha fatto conoscere il suo orientamento in merito all'eventuale adozione di un decreto-legge di modifica della norma sullo slittamento al 1° gennaio 2003 – disposto dall'articolo 69, comma 6, della legge finanziaria per il 2001 – del termine per l'esercizio del diritto di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995. Ricorda infatti che il sottosegretario Morese si era espresso in tal senso, rispondendo al senatore Duva, che aveva sollevato la questione.

Il PRESIDENTE fa presente di aver immediatamente dato seguito all'incarico conferitogli dalla Commissione al termine della precedente seduta, inviando al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una comu-

nicazione per informarlo dell'orientamento assunto dalla Commissione, concorde sulla necessità di un provvedimento di urgenza sul problema ora richiamato, e anche dell'ipotesi di soluzione suggerita dallo stesso senatore Michele De Luca nel corso della discussione. Al momento, peraltro, non vi sono sulla questione, elementi specifici di novità.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 21 MARZO 2001

391^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Rocchi.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

(5045) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA.

Il decreto-legge in conversione si è reso necessario al fine di attivare la ripartizione e l'erogazione della cifra di 7 mila miliardi di lire, iscritta nella tabella A della legge finanziaria per il 2001 a norma dell'articolo 83, quale prima *tranche* dei complessivi 16 mila miliardi di lire stanziati nel triennio 2001-2003 per la copertura dei pregressi disavanzi; tale disposizione era stata adottata in attuazione dell'accordo intervenuto nell'ambito della Conferenza Stato-regioni del 3 agosto 2000.

L'articolo 1 del decreto-legge stabilisce al comma 1 che lo Stato, le Regioni e le Province Autonome provvedano al ripiano dei disavanzi pregressi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale – intendendo con questa espressione sia il disavanzo al 31 dicembre 1994, maturato cioè nel vecchio regime preaziendalistico, sia quello formatosi negli anni 1995-2000 – in conformità al citato accordo del 3 agosto 2000.

Il comma 2 di tale articolo precisa che un successivo decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità e d'intesa con la Conferenza permanente, stabilirà l'importo del disavanzo e le modalità di copertura per ciascuna regione.

I commi 3 e 4, infine, indicano le modalità dell'acconto per il 2001.

La Camera dei deputati ha apportato a questo articolo importanti modifiche, in primo luogo stabilendo che l'erogazione del saldo del contributo di parte statale nei prossimi anni sarà subordinata all'adozione da parte delle singole regioni e province autonome dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo di loro spettanza, in secondo luogo istituendo un sistema di monitoraggio dei costi e dei ricavi aziendali delle aziende sanitarie.

L'articolo 2, invece, reca norme per il potenziamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

La Camera dei deputati ha modificato questa disposizione, in particolare perché ha preferito, per evidenti motivi di sistematicità giuridica, adottare il metodo novellistico, stabilendo che quelli che erano i commi 1 e 2 del testo originario del decreto legge modificativo, rispettivamente, il decreto legislativo n. 266 del 1993 e il decreto legislativo n. 115 del 1998, il primo dei quali istituiva l'Agenzia per i servizi sanitari regionali mentre il secondo ne disciplinava gli organi.

In definitiva vengono incrementate le dotazioni organiche dell'Agenzia, nonché la contribuzione a carico dello Stato per il suo funzionamento.

In conclusione è auspicabile una rapida conversione del decreto-legge che rappresenta un passo importante per l'attuazione di un effettivo federalismo sanitario, in quanto tende a liberare la programmazione sanitaria regionale dagli oneri derivanti dal disavanzo pregresso.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MONTELEONE, il quale osserva come nel corso della Legislatura più volte si sia intervenuti a ripianare i debiti delle Aziende sanitarie, e sempre con l'assicurazione da parte del Governo che quell'intervento sarebbe stato l'ultimo, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e presidi sanitari (n. 884)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA.

L'adozione del Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alla produzione e alla commercializzazione dei presidi sanitari è prevista al n. 46 dell'Allegato 1 della legge n. 59 del 1997.

Le linee direttrici dello schema di atto normativo in esame prevedono, in primo luogo, la soppressione della Commissione consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e l'affidamento, tramite convenzione, all'Istituto Superiore di Sanità, in quanto

soggetto istituzionalmente dotato di specifica competenza, dei compiti di istruttoria tecnico-scientifica attualmente svolti dalla Commissione stessa.

Si sono inoltre semplificati i procedimenti relativi alla produzione e alla commercializzazione di prodotti fitosanitari e presidi sanitari, sia attraverso l'adeguamento delle relative prescrizioni alla normativa attualmente vigente in materia di documentazione amministrativa, sia attraverso l'alleggerimento di alcune fasi procedurali.

Si è provveduto altresì a riunire e coordinare le norme relative ai procedimenti di autorizzazione in modo da consentire sia una facile applicazione delle norme, sia la soluzione di dubbi interpretativi che erano stati determinati in passato dalla sovrapposizione tra le disposizioni del decreto legislativo n. 194 del 1995 e quelle del Regolamento n. 1255 del 1968.

Si è infine perseguito l'adeguamento della normativa sulla vendita dei prodotti fitosanitari e dei presidi sanitari alle trasformazioni derivanti dal trasferimento alle Regioni della materia sanitaria e della materia agricola.

Il relatore propone quindi di esprimere un parere favorevole, raccomandando che sia inserita nel Regolamento una norma relativa all'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di tutti i prodotti previsti dagli allegati al Regolamento comunitario relativo al metodo dell'agricoltura e della zootecnia biologica (Regolamento CEE 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni), ivi compresi i prodotti omeopatici, al fine di agevolare al massimo la rapida riconversione alle metodologie dell'agricoltura biologica degli operatori dell'agricoltura e della zootecnia.

Si apre la discussione.

Il senatore TOMASSINI propone di inserire nel parere le seguenti osservazioni:

si ritiene opportuno lo stralcio del Capo IV, relativo ai presidi sanitari, rilevando che essi sono già ricompresi tra i preparati di cui al punto 1 dell'allegato II del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, attuativo di direttive comunitarie in materia di preparazione, imballaggio, trasporto e commercio di prodotti pericolosi;

si propone di abolire l'obbligo di inserire le etichette dei prodotti nel decreto di autorizzazione, al fine di armonizzare la normativa italiana con quella europea e di semplificare le procedure per le modifiche delle etichette in modo da consentirne un rapido adeguamento alle revisioni in sede europea delle sostanze attive e dei relativi limiti;

si raccomanda un adeguato rafforzamento delle strutture dell'Istituto Superiore di Sanità per lo svolgimento dei compiti dell'istruttoria tecnico-scientifica attualmente svolti dalla Commissione consultiva prevedendo anche, ove necessario, un periodo transitorio, nonché la possibilità che altri istituti pubblici o privati collaborino sulla base di contratti *ad hoc* con lo svolgimento dell'attività istruttoria dell'Istituto Superiore;

si ritiene opportuno limitare l'obbligo di autorizzazione all'acquisto di cui all'articolo 26 ai soli prodotti ad elevata tossicità.

Il relatore CARELLA si esprime favorevolmente sulle osservazioni proposte dal senatore Tomassini.

La Commissione, all'unanimità, previo accertamento del numero legale, conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 21 MARZO 2001

508^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MANFREDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 15,55.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale di approvazione del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (n. 918)**

(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore CAPALDI illustra lo schema di decreto, con il quale si ripartiscono 1.059,8 miliardi di lire nel triennio per la bonifica ed il ripristino ambientale di quaranta siti inquinati: a fronte delle migliaia di località inquinate, per il cui ripristino occorrerebbero circa cinquantamila miliardi, si tratta di un primo intervento organico che fissa un modello operativo, pur lasciando per il futuro un più dettagliato ricorso all'intervento dei privati (stimolando l'attività imprenditoriale nel settore delle bonifiche). Le località indicate dalla legge n. 426 del 1998 sono state integrate con le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni, ma va giudicato negativamente che tra di esse non sia inclusa Porto Torres: l'Assemblea del Senato si era pronunciata per l'inserimento nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge n. 3833, per cui occorre rispettare tale indicazione proponendone il ripristino in sede di osservazione al parere favorevole.

L'articolato enuncia i criteri per l'attribuzione delle risorse, nonché le procedure di controllo ambientale (delegate alle province) e l'elaborazione di relazioni sullo stato dei lavori da indirizzare alle regioni: queste ultime appaiono lo snodo decisionale fondamentale, tant'è vero che è ad esse che il Ministero dell'ambiente potrà proporre la revoca dei finanziamenti in caso di gravi inadempienze; tale eventualità determinerà la restituzione

delle risorse e la loro riassegnazione allo stesso sito o ad altro incluso nel programma nazionale. Sulle aree marine, infine, è prevista la stipula di una convenzione con l'ICRAM.

Si apre la discussione.

Il senatore RIZZI riconosce che lo schema in titolo va incontro alle esigenze sorte sul territorio, ma lamenta che esso arrivi a fine legislatura sotto forma di promesse elettorali nelle quali non si dà neppure un'indicazione precisa delle risorse economiche conferite: per questi motivi il gruppo di Forza Italia annuncia la propria astensione.

Il senatore SPECCHIA prende atto della presentazione del Programma nazionale, atto necessitato per legge: ravvisa però una patente contraddizione tra l'articolo 1 comma 1 lettera *f*) e l'articolo 7 comma 3, visto che nella prima disposizione si impone il rispetto dell'originaria allocazione regionale, mentre nella seconda si prevede la possibilità che la riassegnazione avvantaggi i siti di altre regioni (meglio sarebbe mantenere i finanziamenti nell'ambito della stessa regione). Concorda con l'indicazione aggiuntiva di Porto Torres, precisando però che la regione Sardegna aveva preferito indicare un altro sito: rimodulare il finanziamento complessivo sardo si può, ma sempre nell'ambito della spesa originariamente prevista per quella regione (a meno che il Governo non intenda stanziare risorse aggiuntive). Infine, richiede lumi sulla composizione dell'allegato G, visto che nel suo ambito sono previsti limiti di impegno di oscura quantificazione in rapporto alla somma complessiva.

Il senatore BORTOLOTTO concorda con la richiesta di chiarimenti sul modo in cui si arriva all'ammontare complessivo di certi stanziamenti (tra cui quello per Bagnoli, nel quale non appaiono utilizzate tutte le risorse recentemente stanziare), nonché sulle modalità di individuazione di ulteriori siti: in proposito non solo si è disattesa l'indicazione parlamentare su Porto Torres, ma anche quella sul risanamento della valle del Chiampo.

Il senatore LO CURZIO, pur condividendo le perplessità espresse dal senatore Rizzi circa la tardività con cui lo schema di decreto è stato sottoposto al parere parlamentare, sottolinea come il testo in esame contenga alcuni significativi elementi sicuramente apprezzabili; in particolare, in questa occasione si è tenuto conto dell'esigenza di tutelare in maggior misura le aree di Pachino e Capo Passero, che hanno un significato di rilievo nel quadro del bacino mediterraneo. Nel preannunciare pertanto il voto favorevole del Gruppo CCD, coglie peraltro l'occasione per chiedere al rappresentante del Governo quali siano gli intendimenti dell'Esecutivo per quanto riguarda l'esigenza di salvaguardare gli interessi dei cittadini delle aree di Gela e di Priolo.

Il senatore CABRAS, dopo aver espresso apprezzamento per quanto osservato dal relatore Capaldi, specie per ciò che concerne il sito di Porto Torres, richiama l'attenzione dei componenti della Commissione sul fatto che la regione Sardegna aveva deliberatamente individuato il sito del Sulcis-Iglesiente-Guspines sulla base del fatto che la progettazione e la quantificazione degli interventi relativi a tale ultima area ha già raggiunto un elevato livello di dettaglio e, quindi, di operatività. Oltretutto, la recente istituzione del parco geominerario della Sardegna è connessa agli interventi di bonifica, nonché alla stabilizzazione di circa 500 lavoratori. Pertanto, senza nulla eccepire all'inserimento dei siti da bonificare della zona industriale di Porto Torres, è necessario che il Governo presti la massima attenzione al conseguente riparto delle risorse disponibili, rimodulandole non prima dell'anno 2003 in modo da lasciare una quota significativa per la bonifica dell'area del Sulcis.

Il senatore RESCAGLIO osserva come lo schema di decreto in titolo non abbia affatto un sapore elettoralistico, inquadrandosi invece nell'ordinaria programmazione degli interventi. Il testo in esame mette opportunamente in evidenza alcuni fra i più delicati problemi che affliggono il territorio e merita pertanto un parere favorevole, ferma restando l'esigenza di affrontare in un prossimo futuro la delicata tematica delle competenze regionali.

Il senatore COLLA richiama l'attenzione dei presenti sulla questione della centrale nucleare di Caorso, sottolineando come la popolazione che risiede in quell'area sia ancora oggi poco informata circa i tempi ed i modi dei necessari interventi di bonifica.

Viene quindi chiusa la discussione.

Il relatore CAPALDI fa presente innanzitutto al senatore Specchia che, ai sensi del comma 3 dell'articolo unico dello schema di decreto, all'integrazione del programma allegato si provvede con la medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 426 del 1998.

Quanto poi alle scelte operate in sede di redazione dello schema in titolo, non si può non tener conto del fatto che esse sono il frutto delle indicazioni provenienti dalle diverse regioni, anche se va registrata una certa sottovalutazione di alcuni siti di interesse nazionale da parte di talune regioni.

Chiede quindi alla Commissione di conferirgli mandato ad esprimere un parere favorevole, osservando peraltro come sia opportuno prevedere tra i siti da bonificare anche la zona industriale di Porto Torres e l'area di Valle del Chiampo, provvedendo alla conseguente rimodulazione delle risorse destinate ad interventi nell'ambito delle regioni Sardegna e Veneto, destinando in particolare alla bonifica dell'area di Porto Torres risorse pari a 5 miliardi di lire nell'anno 2003 e modificando conseguentemente la tabella di cui all'allegato G dello schema di decreto, nonché come sia ne-

cessario modificare la scheda relativa alla Campania di cui all'allegato D, adeguandola alle nuove disposizioni introdotte con la legge finanziaria per l'anno 2001, specificando l'individuazione del sito Napoli-Bagnoli Coroglio.

Quanto infine all'area di Caorso, si tratta sicuramente di un problema di rilievo nazionale che sarà necessario affrontare in un prossimo futuro.

Il sottosegretario CALZOLAIO assicura i componenti della Commissione che il Governo terrà nella massima considerazione le osservazioni formulate in sede parlamentare; fra tutte, peraltro, appare sicuramente condivisibile quella concernente l'inserimento tra i siti da bonificare della zona industriale di Porto Torres, questione che aveva formato oggetto di una proposta emendativa approvata in questo ramo del Parlamento in sede di esame del disegno di legge n. 3833.

Sottolinea quindi come lo schema di decreto in titolo non abbia affatto un sapore elettoralistico, potendo al contrario vantare un percorso assolutamente trasparente che prende le mosse dalla previsione, stabilita in due leggi ordinarie, di diciotto siti, ai quali avrebbero dovuto essere aggiunte altre aree. Fornisce quindi alcuni chiarimenti sulle modalità di compilazione della tabella di cui allegato G, sottolineando in particolare come la prima colonna si riferisca alle quote già stanziare sui fondi previsti dalla legge n. 426 del 1998, mentre il totale del limite di impegno comprende anche quanto disposto con la legge finanziaria per l'anno in corso.

Dopo che il presidente MANFREDI ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di conferire al relatore Capaldi mandato a predisporre un parere favorevole con le osservazioni indicate in sede di replica.

La seduta termina alle ore 17.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 21 MARZO 2001

325^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 11,10.

(5045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione – già approvato dalla Camera dei deputati – del decreto-legge finalizzato al ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1994 e per il periodo 1995-1999, in conformità all'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 3 agosto 2000. L'importo posto a carico del bilancio dello Stato (pari a 7.000 miliardi per il 2001, 6.000 miliardi per il 2002 e 3.000 miliardi per il 2003) è coperto con gli appositi accantonamenti di fondo speciale iscritti nella legge finanziaria per il 2001 a titolo di regolazioni debitorie. Il meccanismo di erogazione stabilito nell'articolo 1, comma 3, prevede la corresponsione alle Regioni di un acconto per complessivi 7.000 miliardi (che corrispondono all'onere per il primo anno), salvo conguaglio a se-

guito dell'accertamento definitivo, demandato al Ministero del tesoro previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni: il limite finanziario per gli anni successivi non risulta invece esplicitato dal meccanismo di cui al citato comma 3 ed è riconducibile unicamente al rinvio effettuato dal comma 2, lettera c), al limite delle risorse di cui alla clausola di copertura del comma 4. Sembra, comunque, opportuno ottenere un chiarimento da parte del Tesoro sui termini dell'accordo stipulato nell'agosto scorso con le Regioni e sulle relative implicazioni finanziarie. In relazione all'articolo 2, che detta disposizioni organizzative concernenti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, si segnala la rideterminazione in aumento della dotazione organica del personale, di cui al comma 1, capoverso 4: al riguardo, la quantificazione dell'onere conseguente alle nuove assunzioni effettuata nella relazione tecnica appare piuttosto generica, anche in considerazione del fatto che il comma 2 demanda al nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia un nuovo inquadramento del personale stesso. Segnala, infine, che il comma 2-*quater*, inserito dalla Camera dei deputati, esclude le suddette assunzioni dalla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego e dal calcolo degli obiettivi di riduzione del personale stabiliti dalla legislazione vigente.

Il sottosegretario GIARDA ricorda preliminarmente che l'accordo dello scorso agosto in materia sanitaria tra Stato e regioni contiene diversi aspetti, alcuni già recepiti nella legge finanziaria per il 2001. In particolare risultano già inclusi in atti legislativi, l'indicazione delle previsioni di spesa relative al 2000 e agli anni successivi e l'accordo con le regioni che una eventuale spesa superiore ai citati importi rimanga a carico delle regioni stesse. Il provvedimento in esame dà attuazione, invece, alla parte relativa ai ripiani dei disavanzi fino al 1999. Il disavanzo complessivo stimato per tale periodo risulta superiore ai 16.000 miliardi che il decreto-legge pone a carico del bilancio dello Stato: la differenza deve essere finanziata dalle regioni e, in base ad un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, la liquidazione del saldo è subordinata all'adozione dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo da parte delle regioni stesse.

Sono peraltro in corso incontri con le regioni per la verifica dei bilanci regionali del 2000 e per l'individuazione di modalità di compilazione omogenee delle informazioni necessarie: la spesa relativa al 2000 risulta superiore – per motivi non connessi con le decisioni adottate con la legge finanziaria per il 2001 – a quella indicata nella legge finanziaria per il 2000 per un importo pari a circa 5.000 miliardi. La ripartizione dei disavanzi fino al 1999 è inequivocabilmente definita dal decreto-legge in esame, mentre per quelli che eventualmente emergeranno per gli esercizi successivi dovrebbero essere integralmente posti a carico delle regioni; anche per il 2001 le previsioni di spesa sanitaria scontate nei conti della pubblica amministrazione sono per circa 5.000 miliardi superiori all'importo indicato nell'accordo di agosto scorso. Ritiene che le motivazioni della formazione dei disavanzi sono riconducibili alla interazione di comporta-

menti tra Stato centrale, regioni e aziende sanitarie locali, rispetto ai quali risulta difficile individuare i margini di rispettiva responsabilità: ritiene, peraltro, che l'eliminazione del vincolo di destinazione delle risorse in materia sanitaria, adottato con la finanziaria per il 2001, abbia prodotto una assunzione di responsabilità, con una maggiore attenzione al controllo dei flussi di spesa da parte delle regioni, soprattutto degli assessori al bilancio.

Il senatore CURTO osserva che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo confermano la mancanza di un indirizzo strategico da parte del Governo centrale in materia di spesa sanitaria: ciò determina l'assenza di un contesto istituzionale chiaro e trasparente per le scelte specifiche demandate al livello di governo regionale. Ne deriva altresì un'impostazione di «federalismo non solidale» che la sua parte politica non condivide, in quanto si limita a ripartire risorse tra tutte le regioni sulla base di criteri aritmetici, che non tengono in adeguata considerazione le diverse condizioni di partenza delle singole realtà regionali, alcune delle quali caratterizzate da pesanti squilibri strutturali che non consentono di soddisfare adeguatamente i bisogni sanitari della popolazione residente. Alla luce di tali considerazioni, preannuncia la valutazione negativa del gruppo Alleanza nazionale sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario GIARDA, nel replicare alle considerazioni del senatore Curto, osserva che la responsabilità del mancato rispetto del vincolo di bilancio è imputabile per metà al livello regionale e per la restante parte allo Stato e alle aziende sanitarie, con prevalente responsabilità dello Stato.

Il relatore FERRANTE, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, ritiene che possa essere fornita una valutazione positiva sull'articolo 1 del provvedimento, pur esprimendo perplessità sul fatto che non risultano ancora determinati in via definitiva gli importi dei disavanzi al 31 dicembre 1994, nonché quelli relativi agli anni 1995-1999. In relazione poi all'articolo 2, si richiama alle considerazioni precedentemente espresse.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta, osservando che la quantificazione dell'onere conseguente alle nuove assunzioni dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 2 non sembra tenere conto del fatto che il comma 2 demanda al nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia un nuovo inquadramento del personale stesso. Segnala, inoltre, che il comma 2-*quater* dello stesso articolo esclude le suddette assunzioni dalla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

La seduta termina alle ore 11,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 22 marzo 2001, ore 11 e 15

- Esame di un provvedimento, attuativo della legge n. 28 del 2000, circa la comunicazione politica, i messaggi autogestiti e l'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale.
 - Audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Giovedì 22 marzo 2001, ore 11,30

- I. Conclusione dei lavori della Commissione.
 - II. Decisione sulla pubblicazione degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione.
-

